VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 23 novembre 2001 in Roma, sono presenti:

- SSC S.r.l., società con sede legale in Milano, in persona di P. Accornero;
- GS S.p.A., società con sede legale in Milano, in persona di R. Masi;
- Le OO.SS. nazionali rappresentate da C. Romeo per la Filcams CGIL, P. Raineri per la Fisascat CISL e G. Rodilosso per la Uiltucs UIL;
- Una rappresentanza delle O.O.S.S. territoriali e delle RSA/RSU dei magazzini

Premesso che:

a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, SSC S.r.l. e GS S.p.A. in data 05 novembre 2001 hanno congiuntamente comunicato alle OO.SS. nazionali ed alle RSU – RSA dei Punti vendita, la propria intenzione di procedere al trasferimento del ramo d'azienda di GS S.p.A. costituito dagli Ipermercati ex Euromercato, ex Continente, nonché dall'Ipermercato Carrefour di Cavallino (Lecce) a SSC S.r.l. In particolare il predetto ramo d'azienda è composto da 11 Ipermercati ex Euromercato, dall'Ipermercato Carrefour di Cavallino (Lecce), da 12 Ipermercati ex Continente (tutti riconducibili a GS S.p.A.) e sarà acquisito da SSC S.r.l., che già dispone di vari Ipermercati;

b) tale operazione è la conseguenza della decisione di razionalizzare l'assetto organizzativo per categorie omogenee di punti di vendita, concentrando presso SSC S.r.l. tutta l'attività concernente gli Ipermercati e lasciando gli altri "formati" della grande distribuzione a GS S.p.A.

Le parti si sono incontrate in adempimento al disposto del predetto art. 47, legge n. 428/90 al fine di procedere all'esame congiunto ivi previsto ed hanno raggiunto il seguente

accordo:

1. A seguito del prospettato trasferimento d'azienda, a far data dal 1 gennaio 2002 i contratti di lavoro dei dipendenti di GS S.p.A. addetti ai predetti Ipermercati verranno trasferiti, senza soluzione di continuità e ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., a SSC S.r.l.

2. L'operazione non comporterà per gli Ipermercati, ove vige contrattazione collettiva di secondo livello, alcuna conseguenza sulla contrattazione integrativa applicabile, anche con riferimento alle nuove assunzioni successive al 1° gennaio 2002.

3. Il previsto trasferimento di ramo d'azienda riguarderà altresì il personale GS della Sede espressamente dedicato al formato Ipermercati, in relazione al quale il trattamento economico e normativo sarà quello del CIA GS del 1997, anche con riferimento alle nuove assunzioni successive al 1° gennaio 2002.

4. Vengono confermati tutti gli accordi esistenti ai vari livelli.

5. Nella contrattazione che si svilupperà con il rinnovo dei CIA scaduti, si farà riferimento a GS, ferme restando le modifiche condivise che saranno introdotte nell'ambito della trattativa.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti dichiarano esaurita con esito positivo la procedura di consultazione sindacale e l'esame congiunto previsto dall'art. 47 legge 428/90.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 23 novembre 2001